

Gazzetta ufficiale

C 290

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

53° anno
27 ottobre 2010

<u>Numero d'informazione</u>	Sommar	Pagina
------------------------------	--------	--------

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2010/C 290/01	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	1
---------------	--	---

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2010/C 290/02	Decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2010, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale	5
---------------	---	---

Commissione europea

2010/C 290/03	Tassi di cambio dell'euro	9
---------------	---------------------------------	---

IT

Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Agenzia europea per la difesa

2010/C 290/04	Relazione sui conti annuali relativi all'esercizio 2009	10
---------------	---	----

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2010/C 290/05	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001	11
---------------	--	----

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

2010/C 290/06	Invito a presentare proposte 2011 — EAC/49/10 — Programma di apprendimento permanente (LLP)	13
---------------	---	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE


Commissione europea

2010/C 290/07	Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originarie, tra l'altro, della Russia	15
---------------	---	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2010/C 290/08	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.5998 — BDMI/FCPI/Blue Lion Mobile) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	17
---------------	---	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/C 290/01)

Data di adozione della decisione	17.8.2010
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 372/09
Stato membro	Paesi Bassi
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Restructuring plan Aegon
Base giuridica	Term Sheet of 28.10.2008: 'EUR 3 billion Non-voting convertible capital securities issuance by Aegon NV and senior loan by the State of the Netherlands'
Tipo di misura	Aiuto individuale
Obiettivo	Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Forma dell'aiuto	Altre forme di apporto di capitale
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista 3 000 Mio EUR Importo totale dell'aiuto previsto 3 000 Mio EUR
Intensità	100 %
Durata	—
Settore economico	Intermediazione finanziaria
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Ministerie van Financiën Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag NEDERLAND
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione	22.9.2010
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 469/09
Stato membro	Germania
Regione	Hamburg
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Beteiligungsfonds für junge innovative Unternehmen
Base giuridica	§§23 und 24 der Landeshaushaltsordnung der Freien und Hansestadt Hamburg vom 23. Dezember 1971, zuletzt geändert am 20. November 2007; Operationelles Programm der Freien und Hansestadt Hamburg für das Ziel „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ (EFRE) in der Förderperiode 2007-2013; Richtlinie zur Finanzierung von jungen innovativen Hamburger Unternehmen
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Ricerca e sviluppo, Capitale di rischio
Forma dell'aiuto	Altre forme di apporto di capitale
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto 12 Mio EUR
Intensità	—
Durata	fino al 31.12.2016
Settore economico	—
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Wirtschaft und Arbeit Alter Steinweg 4 20459 Hamburg/Fund for young innovative enterprises DEUTSCHLAND
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione	15.9.2010
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 708/09
Stato membro	Germania
Regione	Brandenburg
Titolo (e/o nome del beneficiario)	KMU-Fonds
Base giuridica	Haushaltsordnung des Landes Brandenburg (Landeshaushaltsordnung — LHO) mit den dazugehörigen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO)

Tipo di misura	Regime
Obiettivo	PMI
Forma dell'aiuto	Prestito agevolato
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto 20 Mio EUR
Intensità	—
Durata	fino al 31.12.2013
Settore economico	Tutti I settori
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Steinstraße 104-106 14480 Potsdam DEUTSCHLAND
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione	1.9.2010
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 722/09
Stato membro	Italia
Regione	Lazio
Titolo (e/o nome del beneficiario)	POR 2007-2013 — Obiettivo competitività e Occupazione — Asse I Attività 3 — Fondo capitale di rischio
Base giuridica	Statuto del fondo capitale di rischio POR FESR I.3 Lazio 2001/2013
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Capitale di rischio, Innovazione
Forma dell'aiuto	Capitale di rischio
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto 20 Mio EUR
Intensità	—
Durata	fino al 2015
Settore economico	Tutti i settori

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Regione Lazio Dipartimento Economico e Occupazionale Direzione regionale Programmazione economica Via Cristoforo Colombo 212 00147 Roma RM ITALIA
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

Data di adozione della decisione	10.8.2010
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	NN 35/10
Stato membro	Irlanda
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Temporary approval of the third recapitalisation in favour of Anglo Irish Bank
Base giuridica	Credit Institutions (Financial Support) Act 2008
Tipo di misura	Aiuto individuale
Obiettivo	Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto fino a 10,054 miliardi EUR
Intensità	—
Durata	—
Settore economico	Intermediazione finanziaria
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Irish Minister for Finance
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 2010

**relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per il
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale**

(2010/C 290/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 75,visti gli elenchi delle candidature presentati al Consiglio dai
governi degli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 883/2004 ha istituito il comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
- (2) Il regolamento (CE) n. 883/2004, che istituisce il comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, non specifica la durata del mandato dei

membri titolari e dei membri supplenti. Nella decisione relativa alla loro nomina il Consiglio dovrebbe quindi provvedere a stabilire tale durata. Per evitare inutili oneri amministrativi, la durata del mandato dovrebbe essere sufficientemente lunga, tenendo conto anche del fatto che i comitati consultivi di questo tipo sono soliti riunirsi soltanto una o due volte l'anno. Un mandato della durata di cinque anni eviterebbe rinnovi eccessivamente frequenti di tutti i membri del comitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati membri titolari e membri supplenti del comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per il periodo che va dal 20 ottobre 2010 al 19 ottobre 2015:

I. RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI

Paese	Membri titolari	Membri supplenti
Belgio	Sig. Keyina MPEYE	Sig.ra Alix GEYSLS
Bulgaria	Sig.ra Dobrinka BONEVA	Sig.ra Eva TOSHEVA
Repubblica ceca	Sig. Jiří BAUER	Sig.ra Gabriela PIKOROVÁ
Danimarca	Sig.ra Vibeke DALBRO	Sig.ra Karin MØHL LARSEN
Germania	Sig. Helmut WEBER	Sig. Matthias HAUSCHILD
Estonia	Sig.ra Evelyn HALLIKA	Sig.ra Inga PRONINA
Irlanda		

⁽¹⁾ GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

Paese	Membri titolari	Membri supplenti
Grecia	Sig.ra Anna RIZOU	Sig.ra Ioanna BOUZALAKOU
Spagna	Sig.ra Marta Lucía VIVES CABALLERO	Sig.ra Ainhoa LÓPEZ DE GOICOECHEA URZAINQUI
Francia	Sig.ra Christiane LABALME	Sig. Jean-Claude FILLON
Italia		
Cipro	Sig. Nicolas ARTEMIS	Sig. Andreas KYRIAKIDES
Lettonia	Sig.ra Jana MUIŽNIECE	Sig. Reinis JOKSTS
Lituania	Sig.ra Mariana ŽIUKIENĖ	Sig.ra Romalda BARANAUSKIENĖ
Lussemburgo	Sig. Claude EWEN	Sig. Romain EWERT
Ungheria		
Malta		
Paesi Bassi		
Austria	Sig. Manfred PÖRTL	Sig. Heinz WITTMANN
Polonia	Sig.ra Grażyna SYPNIEWSKA	Sig.ra Elżbieta TOMASZEWSKA
Portogallo	Sig. José Nuno RANGEL CID PROENÇA	Sig.ra Elisabete Maria SOUSA SILVEIRA
Romania	Sig.ra Adriana STOINEA	Sig.ra Raluca LUCHIAN
Slovenia	Sig.ra Alenka ŽAGAR	Sig.ra Zvezdana VEBER-HARTMAN
Slovacchia	Sig. Jaroslav KOVÁČ	Sig.ra Etela KISSOVÁ
Finlandia	Sig.ra Carin LINDQVIST-VIRTANEN	Sig. Pasi MUSTONEN
Svezia	Sig.ra Lena MALMBERG	Sig.ra Gunnel VILÉN
Regno Unito	Sig.ra Fiona KILPATRICK	Sig.ra Ute CHATTERJEE

II. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI

Paese	Membri titolari	Membri supplenti
Belgio	Sig. Koen MEESTERS	Sig.ra Estelle CEULEMANS
Bulgaria	Sig.ra Assia GONEVA	Sig.ra Velichka MIKOVA
Repubblica ceca	Sig.ra Jaroslava BAUEROVÁ	Sig.ra Helena ČORNEJOVÁ
Danimarca	Sig. Michael JACOBSEN	Sig. Christian SØLYST
Germania	Sig. Robert NAZAREK	Sig. Max EPPELEIN
Estonia	Sig.ra Kaja TOOMALU	Sig. Margo KIKAS
Irlanda		
Grecia		
Spagna	Sig. Carlos BRAVO FERNÁNDEZ	Sig.ra Ana María CORRAL JUAN
Francia	Sig. Pierre Yves CHANU	Sig. Abdou ALI MOHAMED
Italia		
Cipro	Sig. Nicos GREGORIOU	Sig. Nicos EPISTITHIOU
Lettonia	Sig.ra Irīna HOMKO	Sig.ra Natalja MICKEVIČA

Paese	Membri titolari	Membri supplenti
Lituania	Sig. Vydas PUSKEPALIS	Sig. Ričardas GARUOLIS
Lussemburgo	Sig. Eduardo DIAS	Sig. Vincent JACQUET
Ungheria		
Malta		
Paesi Bassi		
Austria	Sig.ra Martina THOMASBERGER	Sig.ra Dinah DJALINOUS-GLATZ
Polonia	Sig.ra Elżbieta TAMBORSKA	Sig.ra Katarzyna SOSNOWSKA
Portogallo	Sig.ra Ana Cecília SENA SIMÕES	Sig.ra Ana Paula BERNARDO
Romania		
Slovenia	Sig. Goran LUKIČ	Sig. Aljoša ČEČ
Slovacchia	Sig.ra Mária SVOREŇOVÁ	Sig.ra Zdena DVORANOVÁ
Finlandia	Sig. Jarmo PÄTÄRI	Sig.ra Heli PUURA
Svezia	Sig.ra Ellen NYGREN	Sig. Samuel ENGBLOM
Regno Unito	Sig. Richard EXELL	Sig. Sean BAMFORD

III. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO

Paese	Membri titolari	Membri supplenti
Belgio	Sig.ra Monica DE JONGHE	Sig.ra Hilde THYS
Bulgaria	Sig. Rumen RADEV	Sig. Teodor DECHEV
Repubblica ceca	Sig. Luděk MAZUCH	Sig. Jiří SVOBODA
Danimarca	Sig. Flemming DREESEN	Sig. Henning GADE
Germania	Sig.ra Angela SCHNEIDER-BODIEN	Sig.ra Susanne LEXA
Estonia	Sig.ra Victoria METS	Sig.ra Katrin TRUVE
Irlanda		
Grecia		
Spagna	Sig.ra Pilar IGLESIAS VALCARCE	Sig. Roberto SUÁREZ SANTOS
Francia		
Italia		
Cipro	Sig.ra Lena PANAYIOTOU	Sig. Emílios MICHAEL
Lettonia	Sig.ra Anita LĪCE	Sig.ra Dace ŠAITERE
Lituania	Sig. Danukas ARLAUSKAS	Sig.ra Dovilė BAŠKYTĖ
Lussemburgo		
Ungheria		
Malta		
Paesi Bassi		
Austria	Sig.ra Ruth TAUDES	Sig.ra Ruth LIST
Polonia	Sig.ra Małgorzata RUSEWICZ	Sig. Zbigniew ŻUREK

Paese	Membri titolari	Membri supplenti
Portogallo	Sig.ra Cristina NAGY MORAIS	Sig. Nuno BERNARDO
Romania		
Slovenia	Sig. Tomaž BERNIK	Sig.ra Maja SKORUPAN
Slovacchia	Sig. Jozef ORGONÁŠ	Sig. Milan CHÚPEK
Finlandia	Sig. Johan ÅSTRÖM	Sig. Mikko RÄSÄNEN
Svezia	Sig.ra Sofia BERGSTRÖM	Sig.ra Catharina BÄCK
Regno Unito	Sig. Neil CARBERRY	Sig. Ben DIGBY

Articolo 2

Il Consiglio procederà in seguito alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti non ancora designati.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 2010.

Per il Consiglio

La presidente

J. MILQUET

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

26 ottobre 2010

(2010/C 290/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3912	AUD	dollari australiani	1,4108
JPY	yen giapponesi	113,11	CAD	dollari canadesi	1,4245
DKK	corone danesi	7,4577	HKD	dollari di Hong Kong	10,7925
GBP	sterline inglesi	0,87685	NZD	dollari neozelandesi	1,8549
SEK	corone svedesi	9,3028	SGD	dollari di Singapore	1,8053
CHF	franchi svizzeri	1,3558	KRW	won sudcoreani	1 558,32
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	9,6340
NOK	corone norvegesi	8,1200	CNY	renminbi Yuan cinese	9,2691
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,3423
CZK	corone ceche	24,618	IDR	rupia indonesiana	12 410,75
EEK	corone estoni	15,6466	MYR	ringgit malese	4,3079
HUF	fiorini ungheresi	274,60	PHP	peso filippino	60,064
LTL	litas lituani	3,4528	RUB	rublo russo	42,2875
LVL	lats lettoni	0,7097	THB	baht thailandese	41,611
PLN	zloty polacchi	3,9352	BRL	real brasiliano	2,3674
RON	leu rumeni	4,2750	MXN	peso messicano	17,2473
TRY	lire turche	1,9785	INR	rupia indiana	61,9850

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

AGENZIA EUROPEA PER LA DIFESA

Relazione sui conti annuali relativi all'esercizio 2009

(2010/C 290/04)

La versione integrale dei conti annuali è reperibile sul seguente sito Internet:

<http://www.eda.europa.eu/finance.aspx>

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001

(2010/C 290/05)

Aiuto n.: XA 138/10

Art. 15, lettera c) Aiuti connessi a servizi di consulenza prestati da terzi;

Stato membro: Belgio

Art. 15, lettera e) Aiuti connessi ad informazioni fattuali sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri paesi, sui prodotti generici e sui benefici nutrizionali di tali prodotti e sugli utilizzi per essi proposti;

Regione: Fiandre**Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:** Communicatiemiddelen voor de korte keten — de kortste link naar de consument, najaar 2010

Art. 15, lettera f) Aiuti a favore delle pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, contenenti informazioni fattuali sui produttori di una data regione o di un dato prodotto, purché le informazioni e la presentazione siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni. L'aiuto sarà concesso unicamente ad attività e materiali informativi che non contengano riferimenti all'origine del prodotto.

Base giuridica: Subsidiebesluit voor het project „Communicatiemiddelen voor de korte keten — de kortste link naar de consument” van Bioforum Vlaanderen vzw (zie bijlage).**Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:** 0,025 milioni di EUR

Il progetto non prevede la concessione di aiuti a fini pubblicitari.

Intensità massima di aiuti: L'intensità massima dell'aiuto è pari al 93,81 % dei costi sostenuti per il progetto di sovvenzione presentato. Le spese generali non sono prese in considerazione ai fini della sovvenzione.

Saranno rispettate tutte le parti dell'articolo 15.

Data di applicazione: L'aiuto sarà concesso dopo la firma del relativo decreto da parte del ministro e lo stanziamento della dotazione di bilancio corrispondente (metà agosto-settembre 2010) ed entrerà in vigore all'atto della pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta ufficiale.**Settore economico:**

Agricoltura biologica

L'aiuto sarà erogato unicamente a piccole e medie imprese.

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2010**Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:**Departement Landbouw en Visserij
Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling
Koning Albert II laan 35, bus 40
1030 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIE**Obiettivo dell'aiuto:**

L'aiuto è concesso a Bioforum per sostenere, nell'autunno 2010, la campagna di marketing a favore della filiera breve dell'agricoltura e dell'alimentazione biologiche. Da un lato, si potenzierà la visibilità degli spacci aziendali e delle bancarelle nei mercati mediante materiale promozionale (bandierine, cartelli, autoadesivi da incollare sui veicoli, striscioni). Dall'altro, si promuoverà la conoscenza dell'agricoltura biologica mediante l'opuscolo «Vergeten biogroenten» di Velt, che verrà diffuso tra gli operatori di mercato della filiera breve, i quali potranno offrirlo ai loro clienti.

Sito web:<http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1629>**Altre informazioni:** —

L'aiuto rientra nel campo di applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006. L'aiuto può coprire il 100 % delle spese seguenti:

Jules VAN LIEFFERINGE
Segretario generale

Aiuto n.: XA 139/10

Stato membro: Belgio

Regione: Fiandre

Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Facultatieve subsidie aan KVLV vzw

Base giuridica: Ministerieel Besluit houdende de toekenning van een facultatieve subsidie aan KVLV vzw.

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 25 000 EUR

Intensità massima di aiuti: 100 %

Data di applicazione: 1 ottobre 2010

Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2010.

Obiettivo dell'aiuto: Assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Settore economico: A1 — Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi.

Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:

Vlaamse overheid — Departement Landbouw en Visserij
Koning Albert II laan 35, bus 40
1030 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Sito web:

<http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=1724>

Altre informazioni: La base giuridica citata è in fase di progetto.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2011 — EAC/49/10

Programma di apprendimento permanente (LLP)

(2010/C 290/06)

1. Obiettivi e descrizione

Il presente invito a presentare proposte si fonda sulla decisione che istituisce il programma di apprendimento permanente, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 15 novembre 2006 (decisione n. 1720/2006/CE) ⁽¹⁾. Il programma riguarda il periodo 2007-2013. All'articolo 1, paragrafo 3 della decisione figurano gli obiettivi specifici del programma di apprendimento permanente.

2. Ammissibilità

Il programma di apprendimento permanente si applica a tutti i tipi e livelli di istruzione, di insegnamento e di formazione professionali ed è accessibile a tutte le entità elencate nell'articolo 4 della decisione.

I candidati devono essere stabiliti in uno dei seguenti paesi ⁽²⁾:

- i 27 Stati membri dell'Unione europea,
- i paesi SEE/EFTA: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera ⁽³⁾,
- i paesi candidati: Croazia ⁽⁴⁾, Turchia.

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, della decisione che stabilisce il programma LLP, i progetti e le reti multilaterali istituiti nel quadro dei programmi Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig e delle attività fondamentali del programma trasversale sono aperti anche a partner di paesi terzi che non partecipano già al programma di apprendimento permanente sulla base dell'articolo 7 della decisione. Si invita a consultare la guida LLP per i dettagli sulle azioni interessate e sulle modalità di partecipazione.

3. Bilancio e durata dei progetti

Il bilancio totale destinato al presente invito è stimato a 1 065 milioni di EUR.

L'entità delle sovvenzioni e la durata dei progetti variano a seconda di fattori quali il tipo di progetto e il numero di paesi partecipanti.

⁽¹⁾ Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45) <http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:EN:PDF> e decisione n. 1357/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la decisione n. 1720/2006/CE (GU L 350 del 30.12.2008 pag. 56): <http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:350:0056:0057:EN:PDF>

⁽²⁾ Ad eccezione del programma Jean Monnet che è aperto agli istituti di istruzione superiore di tutto il mondo.

⁽³⁾ Per l'anno accademico 2011-2012 e purché le fasi formali di partecipazione siano completate per tempo.

⁽⁴⁾ Purché le fasi formali di partecipazione siano completate per tempo.

4. Termine per la presentazione delle candidature

I termini principali sono i seguenti:

Comenius, Grundtvig: Formazione permanente	Primo termine:	14 gennaio 2011
	Termini successivi:	29 aprile 2011
		16 settembre 2011
Comenius: Assistentati		31 gennaio 2011
Leonardo da Vinci: Mobilità (incluso il certificato di mobilità Leonardo da Vinci); Erasmus: Corsi di lingue intensivi (CLIE)		4 febbraio 2011
Programma Jean Monnet		15 febbraio 2011
Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Partenariati; Comenius: Partenariati Comenius Regio; Grundtvig: Seminari		21 febbraio 2011
Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig: Progetti multilaterali, reti e misure di accompagnamento		28 febbraio 2011
Leonardo da Vinci: Progetti multilaterali per il trasferimento dell'innovazione		28 febbraio 2011
Erasmus: Programmi intensivi (PI), mobilità degli studenti per studi e tirocini (incluso il certificato di tirocinio del consorzio Erasmus) e mobilità del personale (incarichi di insegnamento e formazione del personale)		11 marzo 2011
Grundtvig: Assistentati, progetti di volontariato degli anziani		31 marzo 2011
Programma trasversale: Attività chiave 1 — Visite di studio	Primo termine:	31 marzo 2011
	Secondo termine:	14 ottobre 2011
Programma trasversale: altre attività		31 marzo 2011

Per le visite e gli scambi Grundtvig e per le visite preparatorie nel quadro di tutti i programmi settoriali, esistono vari termini specifici per ogni paese. Si invita a visitare il sito dell'agenzia nazionale pertinente del proprio paese.

5. Altre informazioni

Il testo integrale dell'«Invito generale a presentare proposte LLP 2011-2013 — Priorità strategiche» nonché la «guida del programma LLP 2011» e le informazioni sulla disponibilità dei moduli di domanda si possono trovare al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm

Le candidature devono soddisfare tutti i termini del testo integrale dell'invito e della guida del programma LLP ed essere presentate utilizzando i moduli previsti.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originarie, tra l'altro, della Russia

(2010/C 290/07)

La Commissione europea (in appresso «Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»).

1. Domanda di riesame

La richiesta è stata presentata dalla società per azioni Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant e dalla società collegata Kuznetsk Ferroalloy Works («il richiedente»), un esportatore russo.

La domanda si limita all'esame del dumping per quanto riguarda il richiedente.

2. Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è il ferrosilicio attualmente classificato ai codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 20 e originario della Russia («prodotto in esame»).

3. Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore sono i dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 172/2008 del Consiglio ⁽²⁾ sulle importazioni di ferrosilicio originarie, fra l'altro, della Russia.

4. Motivazione del riesame

La domanda, presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, si basa su elementi di prova diretti forniti dal richiedente, da cui risulta che, per quanto riguarda quest'ultimo, le circostanze che hanno portato ad adottare le misure sono cambiate e che tali cambiamenti sono di carattere duraturo.

Il richiedente ha fornito prove dirette del fatto che, per quanto lo riguarda, non è più necessario continuare ad applicare la misura al livello attuale per eliminare il dumping. Dal confronto

tra i prezzi applicati dal richiedente sul mercato interno e i suoi prezzi all'esportazione nell'Unione risulta che il margine di dumping è notevolmente inferiore all'attuale livello della misura.

Pertanto, per eliminare il dumping non sembra più essere necessario mantenere le misure al livello attuale, che è stato fissato in base al livello di dumping precedentemente accertato.

5. Procedura di determinazione del dumping

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione avvia il riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

L'inchiesta valuterà la necessità di mantenere, abrogare o modificare le misure esistenti per quanto concerne il richiedente.

Se si dovesse accertare che le misure vanno abrogate o modificate in relazione al richiedente, potrebbe essere necessario modificare l'aliquota del dazio attualmente applicabile alle importazioni del prodotto in esame da società della Russia non menzionate singolarmente all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 172/2008.

a) *Questionari*

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari al richiedente e alle autorità del paese esportatore interessato. Le informazioni e i relativi elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a).

b) *Raccolta di informazioni e audizioni*

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a presentare informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a).

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 55 del 28.2.2008, pag. 6.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine indicato al punto 6, lettera b).

6. Termini

- a) *Termine entro cui le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione*

Salvo diversa indicazione, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione, comunicare le proprie osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, affinché le loro osservazioni e informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali elencati nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

- b) *Audizioni*

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), indicando nome, indirizzo, e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata»⁽¹⁾ e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N-105 4/92
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Fax +32 22956505

8. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

9. Calendario dell'inchiesta

Secondo quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta si concluderà entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

10. Trattamento dei dati personali

Si ricorda che i dati personali raccolti durante la presente inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁽²⁾.

11. Consigliere auditore

Se le parti interessate ritengono di incontrare difficoltà nell'esercizio dei propri diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, il quale funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione, offrendo, se necessario, la sua mediazione su questioni procedurali attinenti alla tutela dei loro interessi nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni e le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito Internet della DG Commercio (<http://ec.europa.eu/trade>).

⁽¹⁾ La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

⁽²⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.5998 — BDMI/FCPI/Blue Lion Mobile)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/C 290/08)

1. In data 20 ottobre 2010 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Bertelsmann Digital Media Investments, SA («BDMI», Lussemburgo), controllata da Bertelsmann AG («Bertelsmann», Germania), e le imprese FCPI la Banque Postale Innovation 6, FCPI la Banque Postale Innovation 9 e FCPI la Banque Postale Innovation 10 (collettivamente denominate «FCPI», Francia), controllate direttamente, attraverso XAnge Private Equity SA («XAnge», Francia), dal gruppo La Poste («La Poste», Francia), acquisiscono ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni il controllo comune dell'impresa Blue Lion mobile GmbH («Blue Lion», Germania) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Bertelsmann: gruppo internazionale del settore dei media che si occupa di radio, televisione, editoria e altri media e servizi di comunicazione,
- BDMI: investitore di *venture capital* operante a livello mondiale principalmente in imprese e prodotti innovativi digitali delle tecnologie dei media e in imprese commerciali,
- La Poste: impresa operante a livello internazionale nei settori postale, bancario, della spedizione espresso di pacchi, del commercio al dettaglio e altre attività,
- FCPI: tre società di fondi,
- Blue Lion: impresa di IT, che sviluppa e distribuisce esclusivamente il software per il social network e piattaforma di gioco online «QEEP».

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.5998 — BDMI/FCPI/Blue Lion Mobile, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

ALTRI ATTI

CONSIGLIO

Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2010/638/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio

(2010/C 290/09)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato I della decisione 2010/638/PESC del Consiglio e nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio ⁽¹⁾.

Il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito che le persone figuranti nel summenzionato allegato continuano a soddisfare i criteri di cui alla decisione 2010/638/PESC e al regolamento (UE) n. 1284/2009 concernenti misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea, e dovrebbero pertanto restare soggette alle misure prorogate dalla decisione 2010/638/PESC.

Si attira l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 1284/2009, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 8 del regolamento).

Le persone in questione possono presentare al Consiglio, al seguente indirizzo, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26.

COMMISSIONE EUROPEA

Parere riguardante una domanda a norma dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE

Domanda proveniente da un ente aggiudicatore

(2010/C 290/10)

Il 18 ottobre 2010 la Commissione ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali ⁽¹⁾. Il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della domanda è il 19 ottobre 2010.

La domanda, proveniente dall'Associazione dell'industria mineraria e petrolifera italiana — Assomineraria, per conto di enti aggiudicatori del settore, riguarda la prospezione e l'estrazione di petrolio e di gas in Italia. Il succitato articolo 30 della direttiva 2004/17/CE prevede che essa non si applichi alle attività direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. La valutazione di queste condizioni è fatta esclusivamente a norma della direttiva 2004/17/CE e lascia impregiudicata l'applicazione delle regole di concorrenza.

Per prendere una decisione su tale domanda la Commissione dispone di un periodo di tre mesi a decorrere dal giorno lavorativo sopra indicato. Il termine scade quindi il 19 gennaio 2011.

Detto termine potrà eventualmente essere prorogato di tre mesi. Tale proroga sarà nel caso oggetto di pubblicazione.

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 6, secondo comma, le nuove domande relative alla prospezione e all'estrazione di petrolio e di gas in Italia, pervenute prima della scadenza del termine previsto per la presente domanda, non sono considerate nuove procedure e verranno esaminate nell'ambito della presente domanda.

⁽¹⁾ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.


ALTRI ATTI

Consiglio

2010/C 290/09	Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure previste dalla decisione 2010/638/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio	19
---------------	---	----

Commissione europea

2010/C 290/10	Parere riguardante una domanda a norma dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE — Domanda proveniente da un ente aggiudicatore	20
---------------	---	----



PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT